NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 2023/2020
RESA IN DATA 6.10.2020 DAL TAR SICILIA – PALERMO SEZ- I
NEL GIUDIZIO R.G. 1032/2019

SUNTO DEL GRAVAME R.G. 1032/2019

PENDENTE INNANZI AL TAR SICILIA – PALERMO SEZ. I

La **NINAI S.R.L.S.** (C.F. e P. IVA 03481810830), con sede in Furci Siculo (ME), via Roma n. 66, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* sig.ra Rosa Bitto, nata a Messina il 3.1.1941 (C.F. BTTRSO41A43F158X), patrocinata dall'Avv. Alessio Papa (C.F. PPALSS79S15F158L – fax n. 090/671520 - avvalessiopapa@pec.giuffre.it) ha proposto ricorso innanzi al TAR Sicilia- Palermo contro l'Assessorato Regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, il Dipartimento regionale delle Attività Produttive – Servizio 3S/Artigianato dell'Assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante *pro-tempore,* ed altri, *per l'annullamento previa sospensione*, del D.D.G. n. 571/3S del 18.2.2019, notificato alla ricorrente via pec in data 1.3.2019, con il quale, in relazione all'*"Avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento – Procedura valutativa a sportello – Regolamento UE n. 1407/2013 "de minimis" Progetto n. 095520510833 (po. 688)"*, è stato approvato l'elenco delle operazioni non ammesse alla fruizione dei finanziamenti a valere sull'Azione 3.5.1-2 del PO FESR Sicilia 2014/2020, nella parte in cui tra le imprese escluse è stata inserita la ricorrente per la pretesa non ammissibilità dell'istanza alla procedura valutativa con la seguente motivazione *"mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale del periodo per le imprese che alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett b) dell'avviso)*; della nota prot. n. 14212 del 27.2.2019, inviata con pec dell'1.3.2019, con la quale è stato notificato il DDG n. 571/3S del 18.2.2019; della nota prot. 66016 del 19.11.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, sono stati comunicati alla Ninai srls i motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza; ove occorra, del D.D.G. n. 1443/S del 23.6.2017 con il quale

l'Assessorato Regionale alle Attività produttive ha approvato l'avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020 nella parte in cui al punto 4.4 lett. b) stabilisce che *"II. Per le imprese che alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale del periodo … nei casi sub I, II e III, in assenza della dichiarazione dei redditi, dei bilanci depositati, o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile …"*, laddove debba essere interpretato quale requisito richiesto per l'accesso alla procedura *de qua* anche nei confronti delle imprese di nuova costituzione ed inattive, nonché nella parte in cui alla mancata produzione della situazione economica e patrimoniale consegua l'inammissibilità della domanda ritenendo tale mancanza incompatibile con la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L.n. 241/90 ed art. 83 del D.lgs. 50/2016; nonché di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale se ed in quanto lesivi della ditta ricorrente ivi compresi, ove occorra, del D.D.G. n. 1337/3S del 7.9.2018 con il quale è stato approvato l'elenco parziale di 137 istanze su 883 per la valutazione della Commissione ed è stato altresì previsto che le imprese non ricomprese nel predetto elenco parziale perché non ammissibili avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute motivazioni, nella parte in cui la ditta Ninai srls non è stata inserita tra le ditte ammesse al finanziamento; dei successivi DD.DD.GG. nn. 1347/3S del 10.9.2018, 1375/3S del 12.9.2018, 1376/3S del 12.9.2018, 1377/3S del 12.9.2018, 1378/3S del 12.9.2018, 1379/3S del 12.9.2018, 1431/3S del 19.9.2018, 1484/3S del 24.9.2018, 1632/3S del 28.9.2018, 1633/3S del 28.9.2018, 1657/3S del 1.10.2018, 1761/3S del 12.10.2018, 1762/3S del 12.10.2018, 1770/3S del 15.10.2018, 1875/3S del 26.10.2018, 1877/3S del 26.10.2018, 1878/3S del 26.10.2018, 1879/3S del 26.10.2018, 2126/3S del 23.11.2018, 858/3S del 8.3.2019, 919/3S del 12.3.2019, 1374/3S del 17.4.2019, e di quelli non conosciuti, tutti aventi ad oggetto l'ammissione al finanziamento all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 e allegato elenco liste ammesse nella parte in cui la Ninai srls non è stata inserita tra le ditte ammesse al finanziamento; nonché dei Decreti di approva-

zione degli elenchi provvisori delle operazioni ammesse e finanziabili e degli eventuali provvedimenti con cui, sulla base degli elenchi approvati di ammissione al finanziamento, sono state impegnate le risorse del PO FESR 2014-2020 Azione 3.5.1-2 a favore delle ditte ammesse ad accedere ai relativi finanziamenti.

Il ricorso iscritto con il numero di R.G. 1032/2019 ed assegnato alla Sezione I è affidato ai seguenti motivi

I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 4.4, COMMA 1, LETT. B) DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'AZIONE 3.5.1-2 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.

Il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla procedura valutativa è in primo luogo illegittimo in quanto non conforme ad una corretta interpretazione delle clausole del bando, oltre che in violazione del principio di proporzionalità che deve caratterizzare l'azione amministrativa. L'Amministrazione resistente, infatti, ha erroneamente inserito la ricorrente nell'elenco delle imprese non ammesse sull'errato presupposto che le previsioni di cui al punto 4.4, punto II, rubricato "Documentazione da allegare alla domanda", nella parte in cui prevede la presentazione, unitamente alla domanda di cui all'Allegato 1, della situazione economica e patrimoniale del periodo, fossero applicabili anche alle imprese di nuova costituzione ed inattive. Contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dall'Amministrazione, infatti, da un esame delle previsioni del bando, interpretate anche in considerazione della prevista ammissibilità delle domande presentate da parte di soggetti di nuova costituzione e che, al momento della presentazione, non svolgessero alcuna attività di impresa, emerge chiaramente che la situazione economica e patrimoniale possa essere presentata, e quindi richiesta, esclusivamente dalle imprese operanti, ovvero in attività. Le imprese inattive e, peraltro, di nuova costituzione non possono possedere alcuna situazione economica e patrimoniale da rappresentare, salvo che non si voglia obbligare, in aperta violazione del principio di non aggravamento del procedimento, la stessa a rappresentare una mera e formalistica elencazione di poste economiche, che

*tuttavia non forniscono, né possono fornire, alcuna effettiva rappresentazione della situazione dell'impresa. Segue che, come affermato dalla recente giurisprudenza, anche di Codesto Tribunale, non v'è dubbio che con riguardo a tali soggetti non ha alcun senso richiedere, quale requisito indefettibile per l'accesso alle provvidenze richieste, la produzione della situazione economico patrimoniale del periodo, documento che non possono possedere, in assenza dello svolgimento di alcuna attività imprenditoriale. D'altra parte, non è senza significato che, nella fattispecie in esame, non è in alcun modo contestata dall'Amministrazione la sussistenza del requisito richiesto ai fini dell'ammissione al finanziamento, consistente nella solidità dell'impresa e nella sua capacità economica di portare avanti il progetto, ma semmai una mera carenza documentale che, peraltro, in considerazione della inattività della ricorrente, non avrebbe alcun rilievo concreto. Ne consegue che la clausola del bando che richiede la produzione della situazione economico patrimoniale del periodo deve essere interpretata nel senso che la stessa trova applicazione solo per le imprese già attive, e non per coloro che specificano di non svolgere allo stato, alcuna attività. Peraltro, com'è noto, in caso di dubbi sulla interpretazione di una clausola del bando va data preferenza ad una soluzione ermeneutica estensiva, piuttosto che restrittiva, della platea dei partecipanti alla procedura concorsuale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 5.10.2017, n. 4640; id. 24.2.2017, n. 8769; 15.3.2016, n. 1024; sez. IV, 14.3.2016, n. 105), con la conseguenza che il bando va interpretato in parte qua in senso favorevole all'ammissione. Al riguardo, si richiama una recente Ordinanza di Codesto On.le Tribunale che, in una fattispecie identica alla presente, ha affermato "****che, pertanto, la clausola del bando che richiede la produzione della situazione economico patrimoniale del periodo deve essere interpretata nel senso che la stessa trova applicazione solo per le imprese già attive, e non per coloro che specificano di non svolgere allo stato alcuna attività****" (cfr. Ordinanza n. 85/2019 del 15.1.2019; id. est Ordinanza n. 153/2019 del 28.1.2019; TAR Palermo, Sez. III, sentenza del 17.4.2015, n. 960).* ***Il suddetto orientamento è stato poi confermato con le recenti Ordinanze nn. 123, 126, 128 e 153 del 2019 e, sul punto, è intervenuto anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con la recente Ordinanza 280/2019 del 16.4.2019 secondo cui "considerato altresì che alla data di presentazione della***

domanda di contributo, la ditta era attiva solamente da un mese, ciò che rendeva inesigibile l'obbligo di rappresentare la situazione economica e patrimoniale della stessa (precisamente: "la solidità dell'impresa") mediante idonea documentazione contabile (allo stato evidentemente inesistente, non essendo stato ancora redatto alcun bilancio inerente l'attività di impresa); ma che comunque la ricorrente ha fornito una dichiarazione della Banca CA.RI.GE. attestante la sua personale capacità finanziaria; ritenuto dunque, seppur all'esito della delibazione sommaria che caratterizza il giudizio cautelare, che l'appello sia assistito da sufficiente fumus boni juris; e che l'esecuzione del provvedimento impugnato e dell'ordinanza appellata cagionino alla ricorrente – odierna appellante – un pregiudizio immediato grave ed irreparabile".

Appare evidente, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE E DELLE REGOLE POSTE A GARANZIA DELL'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE - ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, LINEARITÀ, TRASPARENZA, NON CONTRADDIZIONE, COERENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I provvedimenti impugnati sono, inoltre, illegittimi per omessa motivazione in ordine alle ragioni di non condivisione delle osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/90 presentate dalla ricorrente. Al riguardo l'impugnato provvedimento finale di inserimento della ricorrente nell'elenco delle operazioni non ammesse, non reca una compiuta effettiva esposizione dei motivi di non adesione alle osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi presentate dalla ricorrente limitandosi a ripetere, genericamente, il motivo di non ammissibilità della domanda. Stando così le cose la gravata esclusione in quanto non accompagnata dalla compiuta esposizione delle ragioni di non adesione alle osservazioni del privato è viziata per difetto di motivazione in aperta violazione degli artt. 3 e 10

bis della L. n. 241/1990. (Cfr. TAR Catania, sez. I, 3.11.2016, n. 2818). Com'è noto, la legittimità del provvedimento finale è subordinata non solo alla comunicazione dei motivi ostativi ma, soprattutto, alla valutazione compiuta ed esaustiva delle osservazioni presentate corredata, nel caso di mancato accoglimento, da una idonea motivazione. Nella fattispecie in esame, la rubricata disposizione normativa, è stata chiaramente disattesa, perché i motivi ostativi e le controdeduzioni della ricorrente non sono stati minimamente valutati, in particolare sia laddove si evidenziava l'inattività della società, sia nella parte in cui è stata avanzata, seppure in via subordinata, istanza di soccorso istruttorio. Sul punto, la pacifica giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su analoga fattispecie in cui il provvedimento impugnato non recava una effettiva motivazione delle ragioni di reiezione delle osservazioni ex art. 10 bis cit., ha statuito che la confutazione delle osservazioni del privato può anche non essere analitica, ma deve essere sufficiente ed adeguata a rendere percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione della P.A. alle deduzioni difensive del privato (Cfr. TAR Catania, sez. I, 9.10.2017, n. 2367; vedi anche TAR Catania, Sez. I, 7.7.2017, ord. n. 470; id., sez. II, 21.4.2016, n. 1104; Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015 n. 67). Al riguardo, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha univocamente affermato che "E' vero che l'obbligo previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, di esaminare le memorie e i documenti difensivi prodotti dalla parte non impone un'analitica confutazione di ogni argomento addotto. Tuttavia è pur sempre necessario che dal provvedimento finale emerga un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato accoglimento delle deduzione difensive del privato ***(…)*** *La mancata valutazione di tali deduzioni procedimentali nel caso di specie denota pertanto un difetto di motivazione ed istruttoria" (cfr. TAR Veneto, Sez. II, sentenza del 7.3.2018, n. 261; id. Consiglio di Stato, Sez. III, 5.6.2018 n. 3396; Tar Campania, Salerno, Sez. II, sentenza n. 1483 del 24.10.2018). Ancora, più di recente, è stato ribadito che "è poi principio generale quello per cui un'applicazione adeguata dell'art. 10 bis cit. esige non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione. Infatti, solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione*

di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale" (Cons. St., sez. III, 5 giugno 2018, n. 3306)" cfr. TAR Roma, sez. III bis, sentenza del 5.4.2019, n. 4491).

Nel caso di specie, tale adeguatezza non può certamente dirsi sussistente in quanto il provvedimento impugnato non prende posizione, fra le altre cose, in relazione ai profili sopra evidenziati. In tal modo, pertanto, l'Amministrazione dimostra di non aver in alcun modo tenuto conto delle puntuali osservazioni della ricorrente che in sede procedimentale aveva dedotto e tale omissione vizia irrimediabilmente gli atti impugnati.

III.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1 LETT. B) DELLA L. N. 241/1990 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 83 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50, COME INTEGRATO CON L'ART. 52, COMMA 1 LETTERA D) DEL D.LGS. 56/2017 – MANCATO ESPERIMENTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

In ogni caso, nella non temuta ipotesi in cui si dovesse ritenere che la presentazione della situazione economica e patrimoniale fosse requisito indefettibile anche per le imprese di nuova costituzione ed inattive, i provvedimenti impugnati sono comunque illegittimi anche nella parte in cui, in relazione all'omessa presentazione da parte della ricorrente della predetta documentazione, l'Amministrazione non ha ammesso la domanda della Ninai srls senza aver attivato preliminarmente il cosiddetto soccorso istruttorio.

Come chiarito dalla giurisprudenza, laddove i documenti prodotti da una impresa, con i quali si intende attestare la qualificazione sul piano economico-finanziario della stessa, non siano idonei a dimostrare i requisiti richiesti, in quanto ritenuti insufficienti dall'amministrazione, quest'ultima è tenuta a soccorrere l'impresa mediante l'ampio potere di regolarizzazione, previsto dalla normativa sopra richiamata.

Nella specie, pertanto, l'inserimento della ricorrente nell'elenco delle domande non ammissibili, avuto riguardo alla natura della contestazione (mancata produzione della situazione economica

e patrimoniale) qualificabile pianamente come irregolarità sanabile, è illegittimo in quanto non preceduto da una richiesta di regolarizzazione della domanda, mediante l'attivazione del soccorso istruttorio.

L'esclusione della procedura, infatti, si pone in aperta violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della clausola del bando sopra riportata (laddove interpretata nel senso di richiedere la situazione economica e patrimoniale anche alle imprese di nuova costituzione ed inattive), come applicata dall'amministrazione in assenza di adeguato soccorso istruttorio che, peraltro, è stato chiesto dalla ricorrente in occasione della presentazione delle osservazioni.

La presunta incompletezza della documentazione allegata alla domanda, pertanto, non può costituire motivo di non ammissibilità alla procedura valutativa, al più potendo giustificare il ricorso al soccorso istruttorio.

D'altra parte, l'Assessorato resistente, con circolare prot. n. 36299 del 3.7.2018, emanata in relazione ai PO FESR 2011/2020, ha espressamente previsto l'applicabilità alle procedure in esame delle norme del codice dei contratti pubblici e dal principio del soccorso istruttorio, che, però, nella fattispecie in esame ha completamente obliterato, e ciò malgrado l'espressa richiesta della ditta ricorrente, con ciò evidenziando anche la manifesta contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Sotto questo profilo, mette conto rilevare che la disciplina di qualsiasi procedura valutativa, non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all'Amministrazione, ma deve mirare ad appurare quale sia la domanda suscettibile di essere ammessa a contributo, in relazione anche alla finalità ed alla ratio dell'avviso pubblico, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'istante. In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio in generale tende ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, per vizi procedimentali facilmente emendabili (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 2.3.2017, n. 976).

La giurisprudenza, in quest'ottica, ha ritenuto che in assenza dell'attivazione del soccorso istruttorio, l'esclusione del concorrente dalla gara per mancata produzione della dichiarazione circa i requisiti prescritti può ritenersi illegittima anche laddove, nel corso del giudizio, il concorrente abbia dato prova del possesso dei requisiti suddetti (cfr. C.S., V, 10.4.2018, n. 2180; 11.12.2017, n.

5826), possesso che, comunque, oltre ad essere stato sufficientemente dimostrato dalla Ninai srls, non è mai stato messo in dubbio dall'Amministrazione.

Detto, in altri termini, non esiste un limite sistematico al soccorso istruttorio, se non quello che deve attenere a carenze di natura formale, in quanto tali afferenti ad attività vincolata e tradursi, dunque, come nel caso di specie, nell'accertamento della sussistenza del requisito, che nella fattispecie in esame consiste nella situazione economica e patrimoniale in grado di soddisfare il progetto sotteso alla domanda.

D'altra parte, in sede di osservazioni ex art. 10 bis, la ricorrente ha trasmesso la pretesa documentazione mancante, come peraltro espressamente indicato dall'Assessorato nelle motivazioni di non ammissibilità laddove afferma "la circostanza che in sede di osservazioni la società abbia trasmesso uno stato patrimoniale ed economico al 20.9.2017, dimostra che lo stesso poteva e doveva essere redatto e trasmesso con l'istanza di contributo".

In materia, sia Codesto On.le Tribunale, che il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, hanno ritenuto invocabile il suddetto istituto del soccorso istruttorio proprio con riferimento alla possibilità di procedere ad integrazione documentale per le domande di ammissione al contributo PO FESR 2014-2020 (cfr. ***Ordinanza del CGARS n. 62/2019 del 22.1.2019****, che in caso di mancata produzione di un allegato al modulo di domanda di ammissione al finanziamento ha affermato che* ***"la ditta ricorrente ben avrebbe potuto essere ammessa al c.d. soccorso istruttorio"****).*

Anche sotto questo profilo, pertanto, appare evidente l'illegittimità della disposta esclusione.

Con il ricorso è stata avanzata istanza di sospensione cautelare al fine di ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il TAR Sicilia Palermo con Ordinanza n. 704/2019 del 10.6.2019 ha accolto l'istanza cautelare cosi statuendo:

"RITENUTO *che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris atteso che: - non è contestato quanto dedotto dalla ricorrente, ossia che la partecipazione alla procedura per cui è causa non è preclusa ai soggetti che, al momento della richiesta, non svolgono alcuna attività d'impresa, ma che si propongono di svolgerla*

successivamente; - che con riguardo a tali soggetti non avrebbe evidentemente alcun senso richiedere, quale requisito indefettibile per l'accesso alle provvidenze richieste, la produzione della situazione economico patrimoniale del periodo, documento che non possono possedere, in assenza dello svolgimento di alcuna attività imprenditoriale; - che pertanto la clausola del bando che richiede la produzione della situazione economico patrimoniale del periodo deve essere interpretata nel senso che la stessa trova applicazione solo per le imprese già attive, e non per coloro che specificano e documentano (Visura Camerale che attesti lo stato dell'impresa: "Impresa Inattiva") di non svolgere allo stato, alcuna attività ferma restando la possibilità per l'amministrazione di verificare la veridicità della dichiarazione in tal senso effettuata (cfr. ordinanze della Sezione n. 85, 123, 126, 128, e 153 del 2019). RITENUTO, *pertanto, che: - va accolta l'istanza cautelare proposta, con conseguente sospensione degli atti impugnati nella parte in cui – tra le imprese escluse – viene compresa la ditta ricorrente; - che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla peculiarità della vicenda contenziosa".*

Il TAR ha, inoltre, fissato l'udienza pubblica del 4.6.2020.

In esecuzione della suddetta Ordinanza Cautelare, il Dirigente generale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, ha riammesso la Ninai s.r.l.s. alla procedura valutativa a sportello Regolamento UE n. 1407/2013 *de minimis* e, successivamente, ha adottato il D.D.G. 3321/3.S del 6.11.2019 di ammissione al finanziamento.

In esito all'udienza pubblica del 4.6.2020, il TAR Sicilia – Palermo con ordinanza n. 2023/2020 del 6.10.2020 ha così disposto:

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive; e di Staff&Call S.r.l.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

RITENUTO che, anche in relazione agli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso nei riguardi di potenziali controinteressati non intimati, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame;

- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10 (dieci);

- l'Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 giorni consecutivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati.

Fissa per l'ulteriore trattazione la pubblica udienza dell'11 marzo 2021, ore di rito.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima del TAR Sicilia Palermo del 6.10.2020 n. 2023, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Messina, 15 Ottobre 2020 *(Avv. Alessio Papa)*

Firmato digitalmente da
ALESSIO PAPA
CN = PAPA ALESSIO
T = AVVOCATO
C = IT